

Pubblicato il 06/06/2019

N. 07380/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05513/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5513 del 2019, proposto da

Gaia Pavone, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto n. 21;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

del decreto, Protocollo registro decreti n. 0000103 del 20.03.2019, con il quale la sig.ra PAVONE GAIA è stata esclusa dalla procedura selettiva "concorso pubblico per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco". Accertamento dei

requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale;

- degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ed in particolare:

a) Scheda medica del 28 febbraio 2019 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la quale la signora PAVONE GAIA sarebbe inidoneo a causa di un "DEFFICIT STATURA (cm. 162)" e, di conseguenza, giudicata "non idonea" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco;

b) Verbale n. 24 del 28 febbraio 2019 con cui la Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, costituita con D.M. n. 16 del 21 gennaio 2019, riunita presso la sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Roma, Via Pigafetta n. 3), ha giudicato la sig. PAVONE GAIA affetta da "DEFICIT Statura (cm.162)";

- nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con i signori: - Marseglia Marco, nato il 17/06/1979, residente in Via della Repubblica n. 6/B, -72023 Bovino (FG); Zampieri Vanny, nato il 10/02/1984, residente in Via Martiri di Fiesole n.1, - 37050 Oppeano (VR); Menna Giuseppe, nato il 20/07/1989, residente in Via dell'Indipendenza n. 23,- 80012 Calvizzano (NA); - o con altro soggetto in diretta conseguenza della esclusione della sig.ra Pavone Andrea;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per la ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombenza dovrà essere eseguito nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito il deposito da parte della ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per disporre l'accoglimento della domanda cautelare, in ragione dell'orientamento assunto in materia di "deficit" statutale dalla Sezione;

Ritenuto, ancora, di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 9 ottobre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incumbenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione, disponendo, nelle more, l'ammissione "con riserva" ed "in soprannumero" della ricorrente al corso di formazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 9 ottobre 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.